

Pieve di Soligo, 20.12.2019

Circolare n. 8

OGGETTO: Conversione in legge del Decreto Legge 124/2019 “decreto fiscale”, pubblicato nella G.U. n.252 del 26.10.2019 ed entrato in vigore il 27/10/2019.

Riportiamo nella tabella sottostante le principali modifiche, introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 124, rinviando, per le originarie disposizioni, alla nostra precedente circolare n. 7 del 13/11/2019; gli articoli in colore verde sono quelli che non hanno subito sostanziali variazioni dopo la conversione in legge:

<p>Accollo del debito di imposta altrui</p>	<p>Chi si accolla il debito tributario di un terzo, per pagare tale debito non può usare in compensazione i propri crediti tributari. I versamenti effettuati in violazione di quanto sopra, si considerano come non avvenuti.</p>	<p>Art. 1 – in vigore da subito, ma da attuare con un provvedimento</p>
<p>Divieto di compensazione di crediti, per chi ha ricevuto un provvedimento di cessazione della partita iva</p>	<p>I soggetti che siano stati raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, a partire da quel momento e fino a quando permane tale situazione, non potranno più utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non correlati all’attività esercitata con la partita ora cessata. Per chi invece riceve un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, il divieto è limitato ai soli crediti Iva. I crediti inutilizzabili potranno essere richiesti a rimborso o riportati come eccedenza nella dichiarazione successiva.</p>	<p>Art. 2 - in vigore da subito</p>
<p>Sanzioni per compensazioni indebite.</p>	<p>Per le ipotesi di mancata esecuzione (accettazione) delle deleghe di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate, <u>a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati</u>, in sede di conversione del D.L. è stata modificata l’entità della sanzione, che non è più pari a 1.000 euro per ogni F24 scartato, ma è del 5% dell’importo (per importi fino a € 5.000) e pari a € 250 (per importi superiori a € 5.000).</p>	<p>Art. 3 - in vigore da subito</p>
<p>Versamento delle ritenute del personale dipendente negli appalti e subappalti.</p>	<p>In sede di conversione del D.L. viene cambiato il meccanismo di controllo, da parte del committente, del pagamento delle ritenute dei dipendenti da parte di appaltatori e subappaltatori, nonché la tipologia di lavori per cui la norma viene introdotta. Le novità sono le seguenti: quando viene affidato, da parte di un committente soggetto passivo iva (compresi anche i condomini), il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il committente medesimo è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dalle stesse imprese appaltatrici/subappaltatrici, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti che sono stati direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori. <u>Assieme alle deleghe di pagamento predette, le imprese appaltatrici/subappaltatrici dovranno fornire al committente anche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti 	<p>Art. 4 – In vigore dal 01 gennaio 2020</p>

	<p>di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p> <p><u>Le imprese subappaltatrici dovranno inviare tutti i documenti predetti anche all'appaltatore, oltre che al committente.</u></p> <p><u>Contrariamente quindi alla versione precedente del decreto, ora il versamento delle ritenute va effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.</u></p> <p>Nel caso in cui le imprese appaltatrici/subappaltatrici non inviino al committente i documenti predetti entro i 5 giorni successivi alla scadenza del pagamento, oppure se i versamenti risultino omessi od insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa per l'opera eseguita, fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o, se inferiore, dell'importo relativo alle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è inoltre preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito, vantato verso il committente, il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.</p> <p>Il committente infine è sanzionabile se non ottempera agli obblighi che gli spettano, come sopra elencati (non chiede all'impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa per un importo pari al 20%, ecc.).</p> <p>Gli obblighi, come sopra individuati, in capo alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, vengono meno se queste ultime comunicano al committente, di possedere, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di versamento delle ritenute, i seguenti due requisiti di affidabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione (salvo che non vi siano piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza). <p><u>Per comunicare al committente i requisiti predetti, l'appaltatore/subappaltatore gli consegnerà una certificazione che verrà resa disponibile dall'Agenzia Entrate mediante i canali telematici e che avrà validità di quattro mesi.</u></p>	
<p>Estensione del reverse charge</p>	<p><u>Viene esteso il meccanismo del reverse charge (meccanismo che prevede l'emissione della fattura senza applicazione dell'iva, con la successiva integrazione della fattura con i dati iva, da parte del cliente, e le conseguenti registrazioni della stessa sui registri acquisti e vendite) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.</u></p>	<p>Art. 4 - L'efficacia di questa disposizione è sottoposta ad autorizzazione preventiva europea</p>
<p>Divieto di utilizzo della dichiarazione d'intento per la cessione o importazione di gasolio o benzina per autotrazione</p>	<p>Non è possibile utilizzare la dichiarazione d'intento per le cessioni e le importazioni definitive di gasolio o benzina per autotrazione.</p>	<p>Art. 6 - in vigore da subito</p>

Estensione del ravvedimento	Vengono estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie relative al ravvedimento operoso, riservate finora ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e Dogane; in particolare sarà possibile ridurre le sanzioni di 1/7 (entro due anni dall'errore), 1/6 (oltre due anni) e 1/5 (dopo la constatazione della violazione) del minimo.	Art. 10-bis (introdotta in sede di conversione)
Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle entrate	I file delle fatture elettroniche, trasmessi attraverso lo Sdi, verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. Le informazioni saranno utilizzabili dalla Guardia di finanza per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria e dall'Agenzia delle entrate e dalla stessa Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.	Art. 14 - in vigore da subito ma previo consulto con il Garante Privacy
Divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie. Obbligo di trasmissione dei corrispettivi.	Viene confermato anche per il 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica, per le prestazioni sanitarie a persone fisiche. <u>A partire dal 01 luglio 2020</u> , i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema "Tessera Sanitaria", adempiono a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema predetto, attraverso gli strumenti consentiti (registratore di cassa telematico o procedura web).*	Art. 15 - in vigore da subito tranne *
Messa a disposizione delle bozze delle liquidazioni Iva e dei registri	Viene prevista, a far data dal 01/07/2020, la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, sulla base dei dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Tali documenti verranno messi a disposizione in apposita area del sito dell'Agenzia Entrate.	Art. 16 - in vigore dal 01/07/2020
Esterometro previsto trimestralmente	L'invio dell'esterometro viene fissato con frequenza trimestrale, con invio entro il mese successivo alla chiusura del trimestre.	Decorrenza 01/01/2020
Modello 730 Termine per la consegna ed invio della Certificazione unica Termine per la comunicazione dei dati delle spese per oneri	Viene spostato al 30 settembre di ogni anno il termine di presentazione del modello 730, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d'imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) oppure invio diretto in modalità precompilata dal sito internet dell'Agenzia Entrate. <u>Viene spostato al 16 marzo di ogni anno</u> il termine per la consegna della Certificazione Unica al contribuente e per la trasmissione all'Agenzia Entrate Viene spostato al 16 marzo di ogni anno il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi (es. spese mediche, spese funebri, ecc.), dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili , sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente	Art. 16-bis (introdotta in sede di conversione) - in vigore dal 01/01/2021
Comunicazione del mancato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche <u>Pagamenti imposta di bollo su fatture elettroniche in due rate annuali se inferiori complessivamente a € 1.000</u>	<u>Con decorrenza dalle fatture elettroniche inviate dal 01/01/2020</u> , in caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse, l'Agenzia delle entrate comunicherà, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione stessa; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo. NOVITA': nel caso in cui gli importi dovuti non superino € 1.000 annuali, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali (entro il 16/06 ed il 16/12).	Art. 17 - in vigore dal 01/01/2020
Riduzione del limite di uso del contante	A far data dal 01/07/2020, e fino al 31/12/2021, viene ridotto da € 2.999 a € 1.999 il limite massimo per il trasferimento di denaro contante; a far data dal 01/01/2022 tale limite viene ulteriormente ridotto a € 999.	Art. 18 - in vigore dal 01/07/2020

<p>Lotteria degli scontrini: premi aggiuntivi per chi utilizza il pagamento elettronico</p>	<p>La lotteria degli scontrini, prevedrà ulteriori premi sia per i clienti che pagheranno con strumenti elettronici sia per gli esercenti e negozianti che certificheranno tali operazioni mediante i corrispettivi telematici.</p> <p><i>In merito alla lotteria degli scontrini, si segnala che l’Agenzia Entrate ha emanato il 31/10/2019, un provvedimento che impone, al fine del recepimento del “codice lotteria” e di trasmissione dei dati dei partecipanti alla lotteria stessa, di aggiornare i registratori telematici già in uso da parte dell’esercente/negoziante. I registratori telematici dovranno infatti trasmettere, dal 01/01/2020, oltre al file dei corrispettivi, anche un altro file contenente i dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria sulla base della lettura ottica dei “codici lotteria” forniti (facoltativamente al negoziante) dai clienti.</i></p>	<p>Art. 19 - In vigore dal 01/01/2020 (ma vedi sotto la proroga al 01/07/2020)</p>
<p>Eliminazione della sanzione per gli esercenti inadempienti nella lotteria degli scontrini</p> <p>Rinvio l’avvio della lotteria</p>	<p>Viene eliminata la sanzione prevista nell’ambito delle procedure della lotteria degli scontrini, a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, avesse rifiutato il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione. Il cliente può però, in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice lotteria, segnalare tale accadimento all’interno del sito internet dell’Agenzia Entrate dedicato alla lotteria; tale segnalazione vengono utilizzate dall’Agenzia per analisi del rischio di evasione.</p> <p>Viene rinviato al 01/07/2020 l’avvio della lotteria degli scontrini.</p>	<p>Art. 20 - in vigore dal 01/01/2020</p>
<p>Sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi</p>	<p>A far data dal 1° gennaio 2021, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate <u>dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri</u>, mediante sistemi di incasso “evoluti” (carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati). Verrà emanato un provvedimento che definirà le disposizioni attuative della norma in oggetto.</p>	<p>Art. 21 c. 1-bis (introdotto in sede di conversione)</p>
<p>Credito d’imposta sulle transazioni per i pagamenti elettronici</p>	<p>A far data dalle vendite messe in atto dal 01/07/2020, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Tale credito d’imposta spetta se i ricavi e compensi sono inferiori a € 400.000 nell’anno d’imposta precedente ed è utilizzabile in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.</p>	<p>Art. 22 - in vigore dal 01/07/2020</p>
<p>Cancellazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o di debito</p>	<p>Viene eliminata la sanzione per i commercianti ed i professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito.</p>	<p>Art. 23 – abrogato in sede di conversione</p>
<p>Compensazione di debiti tributari con crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione</p>	<p>Viene concessa, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di compensare i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica del Mef. La compensazione può essere effettuata solo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.</p>	<p>Art. 37 c. 1-bis (introdotto in sede di conversione)</p>
<p>Pagamento del bollo auto</p>	<p>A far data dal 01/01/2020, il pagamento del bollo auto potrà essere effettuato solo attraverso i canali PagoPA (sportelli delle banche, siti internet delle Banche, Uffici Postali, punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5). Per tutte le informazioni si veda il sito https://www.pagopa.gov.it/</p>	<p>Art. 38-ter (introdotto in sede di conversione)</p>
<p>Agevolazioni per autoveicoli ibridi ed elettrici utilizzati dagli invalidi</p>	<p><u>Viene estesa l’agevolazione iva al 4% anche all’acquisto di autoveicoli benzina /diesel ibridi con cilindrata rispettivamente fino a 2.000cc e fino a 2.800 cc e di veicoli elettrici con potenza non superiore a 150kw. L’agevolazione si estende anche all’esenzione dall’imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall’imposta di registro.</u></p>	<p>Art. 53-bis (introdotto in sede di conversione)</p>
<p>Variatione delle percentuali di versamento degli acconti delle imposte</p>	<p>Gli acconti Ires, Irpef ed Irap, che fino ad ora venivano versati in due rate del 40% e del 60%, dovranno essere versati in rate uguali, del 50% ognuna. <u>Tale modifica vale per le imprese ed i professionisti soggetti agli ISA.</u></p>	<p>Art. 58 - in vigore da subito</p>